



COMUNE DI CARPINETO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) Straordinaria -- (2) prima convocazione

Atto N. 3

Data 29 GEN. 1991

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.-

L'anno millenovecento novantuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 17.50 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza (3) pubblica

..... previa trasmissione degli inviti a tutti i signori consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|
| PROSPERI Francesco | si | | CACCIOTTI Massimo | si | |
| CACCIOTTI Angelo | si | | PARISELLA Ennio | si | |
| CARELLA Renzo | si | | LEPRE Cesare Maria | si | |
| BRIGANTI Quirino | | si | SANTUCCI Maria Teresa | | si |
| CACCIOTTI Bruno | | si | D'ARCANGELI Mauro | si | |
| PUCINISCHI Ettore | si | | PROSPERI Leopoldo | | si |
| CACCIOTTI Angelo (Mezz.) | | si | SANTUCCI Pietro | | si |
| PAGANI Enrico | si | | MACALI Mario | si | |
| CAPPUCCI Giuseppe | si | | FELLACO Andrea | si | |
| CIPRIANI Eligio | si | | BATTISTI Fabio | si | |

Presenti N. 14

Assenti N. 6

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: DOTT. CARLO PONZETTI

Il Presidente PROSPERI FRANCESCO

in qualità di SINDACO

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta⁽³⁾ pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori.....

(1) Ordinaria - straordinaria
(2) Prima - seconda
(3) Pubblica - segreta

E' presente in continuità di seduta il Cons. Santucci Maria Teresa. Presenti 15/20.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla relazione dell'Ass. Angelo Cacciotti;

Visto l'art. 12 della legge 7.8.1990, N° 241, che testualmente recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

Ravvisata la necessità di adottare un apposito Regolamento;

Dopo ampio dibattito, nel corso del quale vengono discusse le varie problematiche inerenti al suddetto Regolamento;

Visto l'art. 32, comma 2 a), della legge 8.6.90, N° 142;

Dato atto che, con riferimento all'art. 53, primo comma, della legge N° 142/1990, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, il segretario comunale ha espresso il seguente parere sotto il profilo di legittimità: "PARERE FAVOREVOLE, F.to il segretario comunale, Dr. Carlo Ponzetti";

Entrano i Consiglieri Prospero Leopoldo e Briganti Quirino. Presenti: 17/20.

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato "Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici", che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che si compone di N° 28 articoli;
- 2) la presente deliberazione è sottoposta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45 della legge 8.6.90, N° 142.



PER
SID

Art.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSDIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

SOMMARIO

| Art. | D E S C R I Z I O N E |
|---|--|
| CAPO I - NORME GENERALI | |
| 1 | Oggetto del regolamento |
| 2 | Definizioni |
| 3 | Commissione consultiva |
| CAPO II - CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI" | |
| 4 | Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni" |
| 5 | Scopo delle "sovvenzioni" |
| 6 | Carattere delle "sovvenzioni" |
| 7 | Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni" |
| 8 | Somministrazione delle "sovvenzioni" |
| CAPO III - CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI" | |
| 9 | Soggetti beneficiari dei "contributi" |
| 10 | Scopo dei "contributi" |
| 11 | Carattere dei "contributi" |
| 12 | Procedura per l'assegnazione dei "contributi" |
| 13 | Erogazione dei "contributi" |
| CAPO IV - CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI" | |
| 14 | Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari" |
| 15 | Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari"-Limiti |
| 16 | Procedura per l'assegnazione dei "sussidi" |
| 17 | Procedura per l'assegnazione degli "ausili finanziari" |
| CAPO V - ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI" | |
| 18 | Soggetti beneficiari di "vantaggi economici" |
| 19 | Scopo della concessione di "vantaggi economici" |
| 20 | Natura del "vantaggio economico" |
| 21 | Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale" |
| 22 | Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo |
| CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI | |
| 23 | Riesame delle situazioni in atto |
| 24 | Termine per la conclusione dei procedimenti |
| 25 | Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati |
| 26 | Leggi ed atti regolamentari |
| 27 | Pubblicità del regolamento |
| 28 | Entrata in vigore. |



C A P O I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, N° 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni", si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi", si intende la corrispondenza di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario; ./.



COMUNE DI CARPINETO ROMANO

C.A.P. 00032
C/G Postale 51007003

PROVINCIA DI ROMA

06/979001

Part. I.V.A. e Codice Fiscale 00986220880

- d) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ante o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art. 3 - Commissione Consultiva

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "commissione comunale consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente
- N° 5 membri designati dai capigruppo consiliari di cui N° 3 di maggioranza e N° 2 di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

C A P O II

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 4. - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni".

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

./.



Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitanti ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani, ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) continuativo: quando, sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Entro giorni 60 dal ricevimento della richiesta il Sindaco sottoporrà la stessa alla commissione di cui al precedente articolo 3; comma 1.

4. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1.

5. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione. ./.



Art. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni".

1. Tutte le sovvenzioni saranno somistrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà essere superiore alla differenza costi - ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

C A P O I I I

CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10. - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse. ./.



2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: in caso di intervento "una tantum";
- b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti comunque più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 lett. b dovrà essere acquisito il preventivo parere della commissione di cui al precedente art. 3 comma 1.

Art. 13 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale. ./.



COMUNE DI CARPINETO ROMANO

C.A.P. 00032

PROVINCIA DI ROMA

06/979001

C/C Postale 81007003

Part. I.V.A. e Codice Fiscale 00986220580

C A P O IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari".

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, N° 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, N° 616.

Art. 15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari, come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo Comune da almeno 3 anni; per gli interventi straordinari a favore di non residenti stranieri ed apolidi si dovrà pronunciare il Consiglio Comunale, sentita la Commissione.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Art. 16 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi".

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3.

./.



COMUNE DI CARPINETO ROMANO

C.A.P. 00032
C/C Postale 81007003

PROVINCIA DI ROMA

06/979001

Part. I.V.A. e Codice Fiscale 00986220880

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dello ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

Art. 17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale sentita la Commissione Comunale di cui al precedente art.3.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, N° 66.

C A P O V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici".

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi i comitati ecc., non aventi personalità giuridica. ./.



COMUNE DI CARPINETO ROMANO

C.A.P. 00032
C/C Postale 81007003

PROVINCIA DI ROMA

06/979001

Part. I.V.A. e Codice Fiscale 00988220580

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici".

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, COmitati ed anche privati.

Art. 20 - Natura del "vantaggio economico".

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b.1 pubblico trasporto;
 - b.2 trasporto scolastico;
 - b.3 mensa;
 - b.4 attività sportive gestite dal Comune;
 - b.5 assistenza domiciliare;

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali. ./.



Art. 21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale".

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Art. 22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

C A P O VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Riesame delle situazioni in atto.

1. Entro mesi 6 dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3 al riesame di tutte le situazioni in atto. ./.



COMUNE DI CARPINETO ROMANO

C.A.P. 00032
C/G Postale 51007003

PROVINCIA DI ROMA

06/979001

Part. I.V.A. e Codice Fiscale 00986220880

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, N° 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

| N. d'ord. | I N T E R V E N T I | | giorni utili per la definizione |
|-----------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II | | 90 gg. |
| 2 | Concessione dei contributi di cui al Capo III | | 90 gg. |
| 3 | Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV | Concessione di sussidi | 90 gg. |
| | | Concessione di ausili finanziari | 90 gg. |
| 4 | Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V | Godimento di un bene comunale | 90 gg. |
| | | Fruizione di un servizio | 90 gg. |

./.



COMUNE DI CARPINETO ROMANO

C.A.P. 00032
C/G Postale 81007003

PROVINCIA DI ROMA

06/979001

Part. I.V.A. e Codice Fiscale 00986220580

Art. 25 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati.

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi Ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 26 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 27 - Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, N° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonchè tutti i funzionari cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 28 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.



COMUNE DI CARPINETO ROMANO

C.A.P. 00032

PROVINCIA DI ROMA

☎ 06/979001

C/C Postale 81007003

Part. I.V.A. e Codice Fiscale 00988220880

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del.....29-1-1991..... con atto N° 3
- 2) E' stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del N°
- 3) E' entrato in vigore il giorno 13-3-1991.....

Carpineto Romano,

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

PROSPERI FRANCESCO

Il Consigliere Anziano

DOCT. ENNIO PARISELLA

Il Segretario Comunale

DOCT. CARLO PONZETTI

15 FEB 1991 IL SINDACO



N. 38

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 15 FEB. 1991 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Carpineto Romano, li 15 FEB. 1991

Il Segretario Comunale

PONZETTI

ESECUTIVITÀ

Copia della presente è stata spedita al CO.RE.CO. - Sezione decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti della legge n. 142/90 il 15 FEB. 1991 col n. 851 di prot.

ELEMENTI A CHIARIMENTO

pervenuta il 20-2-1991

forniti il

esecutiva dal 19-3-1991

ricevuti il

Carpineto Romano, li 19-3-1991

Il Segretario Comunale

(Spazio riservato all'Autorità di Controllo)